

Omissis

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, con provvedimento dell'11 luglio 2003, ha inflitto la sanzione disciplinare della censura a carico dell'avv. P.M., per aver violato il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 26, comma 3, il quale stabilisce che coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime. Il Consiglio Nazionale Forense, respingendo con la sentenza dinanzi specificata il ricorso presentato dall'avv. P., ha premesso che questi, Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Trieste fino al 15 luglio 1999, nel novembre dello stesso anno aveva esercitato attività difensiva nell'ambito di indagini penali svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste; ha ritenuto che il fatto integrasse violazione del predetto art. 26, fra l'altro rilevando che la riforma introdotta dalla L. 24 febbraio 1997, n. 27 non ha soppresso la figura del procuratore legale, ma solo il relativo albo, con identificazione della professione di procuratore con quella di avvocato; ha ritenuto inoltre che tale violazione fosse ricollegabile a condotta volontaria ed incauta; ha escluso che la norma, rispondente all'esigenza di evitare situazioni di disagio morale, potesse interferire sull'inviolabilità del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.; ha infine osservato che il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado, non aveva determinato la "sparizione" della Procura della Repubblica presso la Pretura di Trieste, cui l'incolpato era stato addetto, ma aveva comportato solo il trasferimento delle corrispondenti funzioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. L'avv. P., con ricorso proposto ai sensi del citato R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, notificando il relativo atto il 21 - 22 febbraio 2005 al Consiglio dell'Ordine di Trieste ed al Consiglio Nazionale Forense, e poi, il 7 gennaio 2006, al Procuratore generale presso questa Corte, in esecuzione di ordine d'integrazione del contraddittorio impartitogli con ordinanza del 17 - 28 novembre 2005. Le parti intimare non hanno presentato controdeduzioni. Il ricorrente ha anche sollecitato la sospensione dell'esecuzione della pronuncia del Consiglio Nazionale. Il procedimento n. 4893 bis/2005, attinente all'istanza di sospensione, fissato per la decisione in Camera di consiglio in data odierna previa acquisizione delle conclusioni del Procuratore generale (il quale ne ha chiesto il rigetto), è stato riunito al procedimento 4893/05, inerente al ricorso per cassazione, con provvedimento reso in udienza. Motivi della decisione L'avv. P. pregiudizialmente denuncia la nullità della statuizione impugnata, per violazione del principio del contraddittorio, assumendo che l'avviso della seduta di discussione davanti al Consiglio nazionale sarebbe stato invalidamente notificato presso il suo studio, peraltro in un periodo in cui era assente per vacanza, anziché nel domicilio eletto in Roma presso l'avv. Tedeschini, ed aggiunge che la tale inosservanza gli ha precluso di partecipare al dibattito. La censura è inammissibile, in ragione della sua formulazione in termini generici e puramente enunciativi, senza alcuna indicazione circa l'atto che avrebbe comportato tempestiva ed efficace elezione di domicilio secondo le previsioni del R.D. 22 gennaio 1934, n.

37, art. 60. Il ricorrente contesta poi l'interpretazione ed applicazione a suo carico del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 26, comma 3. Sostenendo che la norma riguarda l'attività procuratoria in senso stretto, quella cioè svolta in sede civile in forza di procura rilasciata dal cliente, ed inoltre opera solo in caso di effettiva identità dell'ufficio giudiziario presso il quale siano svolte prima le funzioni di magistrato e dopo quelle di avvocato, il P. afferma la mancanza nella specie di detti presupposti, dato che la sua attività si era esaurita in assistenza difensiva nell'ambito di un procedimento penale, e comunque era stata espletata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste, della quale non aveva mai fatto parte. Le deduzioni sono infondate. Con riguardo alla prima, si osserva che la disposizione in esame, in quanto riferita alla professione di procuratore (ora di avvocato, dopo la soppressione dell'albo dei procuratori di cui alla L. 24 febbraio 1997, n. 27), e, quindi, alla complessiva attività giudiziale abbinata all'iscrizione nel relativo albo, non si presta all'interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente, non autorizzando alcuna distinzione a seconda che il singolo atto sia o meno compiuto in base a mandato rappresentativo, nè, più in generale, a seconda che si tratti di attività svolta in sede civile od in sede penale (come invece ha ritenuto Cass. sez. 3^a, 21 aprile 2000 n. 5268, peraltro in via soltanto argomentativa nell'esame di una questione di costituzionalità); l'una e l'altra configurano infatti esercizio della professione forense. La distinzione, del resto, non sarebbe coerente con la ratio della norma, dato che in tutti i casi sopra delineati parimenti sussiste l'esigenza di frapporre un intervallo temporale fra l'attività di magistrato e l'attività di avvocato, per evitare anche il semplice sospetto di utilizzazione nella seconda di notizie e rapporti personali inerenti alla prima. Il requisito poi dell'identità dell'ufficio sussiste, con riguardo al magistrato che sia stato procuratore della Repubblica presso una Pretura e che successivamente abbia svolto la professione forense nell'ambito di indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale cui siano state trasferite le relative funzioni (con l'istituzione del giudice unico di primo grado), dato che la soppressione dell'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale (D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 2) opera ex nunc, e segna sostanzialmente l'incorporazione dell'ufficio soppresso nell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale, con il trasferimento, unitamente alle funzioni, delle connesse situazioni d'incompatibilità. Detti principi manifestamente non autorizzano dubbi sulla compatibilità dell'art. 26 Cost., in esame con l'art. 24 Cost., dato che la facoltà di scegliere il difensore di fiducia, insita nel diritto di difesa, non può che essere esercitata nell'ambito dei soggetti che l'ordinamento, con criteri predeterminati e ragionevoli, proprio a tutela di quel diritto, considera abilitati al corrispondente incarico. L'avv. P., infine, critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la presenza dell'elemento soggettivo dell'infrazione disciplinare, osservando che in proposito non è sufficiente la mera volontarietà dell'azione, occorrendo la coscienza del suo carattere illecito. Anche tale deduzione è infondata. Il Consiglio Nazionale Forense, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, ha ravvisato un contegno del P. non solo volontario, ma anche incauto, e dunque cosciente, per la piena possibilità di cogliere l'incompatibilità dell'attività difensiva in concreto svolta con le precorse funzioni di Procuratore della Repubblica. In conclusione il ricorso

deve essere respinto, con il conseguenziale assorbimento dell'istanza di sospensione. Non vi è da provvedere sulle spese, in assenza d'attività difensiva delle parti intimiate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.